

Il contesto normativo

Arch. Raffaella Bellino,
Lions Club S.Agata - Alta Val Bisagno

Prefazione

Il contesto nel quale viviamo è il risultato delle numerose stratificazioni e trasformazioni operate nel corso dei secoli.

Le architetture del passato non hanno lasciato testimonianze tangibili da cui si possa evincere che il tema delle barriere architettoniche sia stato affrontato. Se ad esempio nella villa Farnese di Caprarola o all'interno del Palazzo del Laterano a Roma sono presenti delle rampe, ciò fu senz'altro dovuto ad esigenze di ordine formale-distributivo e non certo per favorire l'accesso ai luoghi.

L'architettura del passato infatti nasceva come espressione di potere – politico - religioso- militare per cui vi era una sorta di condizionamento psicologico nei confronti delle persone che dovevano riconoscersi in una certa sudditanza.

Oggi, e nella storia più recente dell'architettura, vi è stata una sorta di rivoluzione culturale con un cambiamento delle sue finalità, contenuti e campo d'azione.

Oggi, possiamo dire, che esiste un'architettura legata all'uomo, strutturata alla sue esigenze, quasi al suo servizio in una gamma che va dall'urbanistica al design.

La legislazione in campo nazionale

In tema di barriere architettoniche i due Decreti cui fare riferimento sono:

D.M.LLPP. N. 236/1989 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” D.P.R. N. 503/1996 “Regolamento

recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Poiché quest'anno il tema del convegno riguarda gli edifici privati si prende in esame il Decreto di riferimento.

D.M.LLPP. N. 236/1989

Campo di applicazione

- Edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non ivi compresi quelli di edilizia convenzionata;
- Edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione;
- Ristrutturazione di edifici privati;
- Spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui sopra.

3 livelli di fruizione

ACCESSIBILITÀ – possibilità da parte di chiunque di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e di fruirne in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia;

VISITABILITÀ – possibilità da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare;

ADATTABILITÀ – possibilità di modificare nel tempo gli spazi a costi limitati allo scopo di renderli fruibili da parte dei portatori di handicap.

Devono essere accessibili:

- Spazi esterni
- Parti comuni degli edifici (per gli edifici con meno di 3 livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di ascensore e/o servoscala se è assicurata la possibilità di installazione in tempi successivi)
- Il 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata con un minimo di n.1 unità immobiliare;

- Ambienti destinati ad attività sociali, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- Edifici sedi di aziende soggette alle norme sul collocamento obbligatorio.

Devono essere visitabili:


- Edifici residenziali non compresi nelle categorie precedenti, nelle unità immobiliari devono essere accessibili almeno soggiorno, servizio igienico e percorsi di collegamento tra unità immobiliari;
- Unità immobiliari sedi di riunioni e spettacoli, circoli privati e di ristorazione devono essere accessibili un servizio igienico e gli spazi di zone riservate al pubblico;
- Unità immobiliari sedi di attività ricettive devono essere accessibili parti comuni più n.2 camere fino a 40 visitatori;
- Attività aperte al pubblico devono essere accessibili spazi di relazione oltre ad un servizio igienico;

93

Devono essere adattabili:

- Luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggetti al collocamento obbligatorio;
- Edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari rivi di parti comuni.

Nel decreto sono quindi indicati tutta una serie di criteri per la progettazione di PORTE, PAVIMENTI, INFISSI, ARREDI FISSI, TERMINALI DEGLI IMPIANTI, SERVIZI IGIENICI, CUCINE, BALCONI E TERRAZZE, PERCORSI ORIZZONTALI, SCALE, RAMPE, ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE, AUTORIMESSE, SPAZI ESTERNI, PERCORSI, PARCHEGGI, SEGNALETICA, STRUTTURE SOCIALI, EDIFICI SEDI DI AZIENDE, RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO.





CENNI SULLA L.R. N.15 /1989

Aspetti peculiari:

- Sua emanazione in corrispondenza con legge nazionale;
- Avvio del censimento degli immobili ed edifici pubblici;
- Art. 15: i Comuni devono destinare una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche,
- Art.6 Norme Tecniche di Attuazione: sono disciplinate in maniera più puntuale e cogente le specifiche dimensionali dei criteri di progettazione. È stato verificato puntualmente sul campo sia dalla Consulta Regionale per l'handicap che dalla scrivente che ad esempio il wc con le caratteristiche dimensionali di cui alla L.R. è sicuramente fruibile da portatore di handicap, mentre il wc con le caratteristiche

dimensionali di cui al Decreto non è perfettamente fruibile, pur se a norma.

Suggerimenti e proposte

- Chiedere l'applicazione della presente legge regionale pur in assenza dell'uscita del suo Regolamento di Attuazione, che di fatto limita la sua applicazione alla sola sensibilità del progettista.